



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2022, proposto da Alberto Vassallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Valerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

avverso e per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 D.Lgs. 104/2010 e previo accoglimento dell'istanza cautelare,

dell'autorizzazione n. 42 del 18-02-2022 rilasciato dal Comune di Fiumicino, nella parte in cui essa è subordinata al divieto di utilizzo degli animali nello spettacolo circense;

art. 13 del Regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 settembre 2012,

modificato con deliberazione del Consiglio comunale: n. 15 del 25 marzo 2014, n. 75 del 15 dicembre 2015 e n. 29 del 19 aprile 2017;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di estremi ignoti.

Visti il ricorso in epigrafe, i relativi allegati, l'acclusa istanza monocratica ex art.56 C.p.a. e dato atto che il medesimo gravame:

- risulta notificato, a mezzo pec, alla parte Pubblica intimata, depositato in via informatica in data 20.2.2022 e il 21.2.2022 esportato a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- è mirato all'annullamento parziale, previa interinale sospensione, fra l'altro, della d.d. in epigrafe indicata nella parte in cui – pur autorizzando la ditta oggi ricorrente ad esercitare, dalla data di rilascio fino al 28.2.2022, l'attività di spettacolo viaggiante denominato “Circo Rony Roller” nell'area di proprietà della Regione Lazio sita tra via Volga e Via del Faro – non ne consente l'utilizzo degli animali in quanto “...è vietato, come prescritto dal parere espresso dall'Area Tutela Ambientale - Ufficio diritti degli animali con nota prot. 35754 del 14/02/2022 e da quanto espresso in merito dalla posizione prevalente emersa in sede di Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 16/02/2022”;

Considerato, all'esito di una valutazione pur sommaria ma compatibile con la corrente articolazione del giudizio cautelare:

- che il provvedimento avverso dà atto dell'avvenuta produzione di tutta la consistente documentazione tecnica, reputata dall'Autorità procedente idonea a garantire il rispetto di tutte le varie discipline (incluse Le linee per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, di cui al Protocollo operativo Cites) che regolamentano l'attività circense;

- che, ciò nondimeno, l'attività della parte ricorrente è stata subordinata alla “condizione vincolante di non utilizzare gli animali...” ; e tanto sulla base della “posizione prevalente emersa all'esito della conferenza di servizi del 16 febbraio

2022”;

Considerato che la tematica relativa alla questione del contendere è stata già affrontata da questo Tribunale e, nello specifico, da questo Giudice che nel proprio d.p. n.3346 del 4.7.2017, emesso in relazione a contenzioso del tutto analogo a quello corrente, ha testualmente affermato:

<< ... che nondimeno la domanda cautelare monocratica azionata presenta profili meritevoli di attenzione essendo del tutto pacifico nel panorama giurisprudenziale che la normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l'impiego degli animali nei circhi (art. 1 della L. n.337 del 1968, artt. 1 e 2 della L.n.37 del 1992), talché il divieto preconcepito e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito - come nel caso di specie - in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l'installazione degli impianti circensi. Se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall'art.727, non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la L.n. 337 del 1968 , che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'uso degli animali (cfr.: T.a.r. Emilia Romagna Bologna II, 4.7.2012 n. 470; T.a.r Emilia Romagna I, 11.5.2010 n. 157). In sostanza, in assenza di norme primarie che autorizzino interventi degli enti locali in materia, il potere generale dei comuni di disciplinare e vigilare sull'esercizio di ogni attività che utilizzi animali sotto il profilo delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica, non appare poter condurre all'adozione di norme regolamentari che, a prescindere dal concreto verificarsi di situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, da intendersi in senso lato come comprensiva anche di quella animale, prevedano in

via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di detenzione ed utilizzo di determinati animali negli spettacoli circensi (cfr., in tal senso Tar BO, n.125 del 2015, n.470 del 2014, n.470 del 2012); un divieto di tal natura non appare rinvenibile nemmeno nella Dichiarazione universale U.n.e.s.c.o. dei diritti degli animali del 15.10.1978 (sottoscritta a Parigi), si tratta di un atto privo di carattere normativo, non avente cioè valenza cogente ma solo ottativa; nella parte in cui proclama, genericamente, che nessun animale debba essere "usato" per il divertimento dell'uomo, non necessariamente essa va interpretata come divieto di tutti gli spettacoli con l'impiego di animali, quanto piuttosto come divieto di strumentalizzazione e abuso.

Si consideri che, nell'interazione tra uomo e animale domestico, addomesticato e persino selvatico - stando ai principi più noti della zooantropologia - esiste una mutualità, un reciproco scambio tra esseri viventi posti in relazione tra loro, che può valorizzarne la cooperazione anche in attività ludiche (e lo spettacolo rientra in tali attività), a condizione che non sussistano, né sopravvengano condizioni di maladattamento o maltrattamento (cfr., in tal senso Tar CB, n.642 del 2013)>>;

Considerato che tali coordinate giurisprudenziali sono perfettamente adattabili stante la significativa assonanza con i tratti caratterizzanti il corrente gravame, con accessiva favorevole valutazione dell'istanza monocratica azionata;

Considerato altresì che tale esito trova concomitante ed ulteriore supporto nella lettura del Reg.to comunale per la detenzione e la tutela degli animali, il cui art.13 non vieta, *sic et simpliciter*, l'utilizzo degli animali nei circhi ma, ben diversamente, lo subordina al parere (peraltro non definito quale vincolante) *"dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, sulla scorta del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario"*, ulteriormente prescrivendo che la domanda *"deve comprovare il rispetto di tutti i requisiti conformemente alle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" della Commissione Scientifica CITES, allegato e parte integrante al presente regolamento, relativamente a ciascuna specie di animale inserito nello spettacolo*

e, comunque, al seguito” (condizione, quest’ultima, che lo stesso provvedimento avverso dà come appagata nel caso di specie);

Considerato conclusivamente che la richiesta monocratica può essere accolta sospendendo gli effetti della d.d. in epigrafe indicata sino e non oltre il 28.2.2022, fermo restando che rimangono ovviamente fermi i poteri di polizia veterinaria e di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine

pubblico nonché quelli discendenti dal citato Regolamento nella parte non oggetto di puntuale impugnativa;

Ritenuto di dover dare atto che la pubblicazione del presente decreto avviene il giorno successivo alla relativa redazione a causa di avaria al S.i.g.a. verificatasi a partire dalle h.20.00 del 21.2.2022 e proseguite sino alle h. 15.55 del 22.2.2022.

P.Q.M.

Accoglie, per le ragioni declinate in parte motiva, l’istanza monocratica azionata e per l’effetto sospende sino e non oltre il 28.2.2022 (compreso), la d.d. n. 42 del 18-02-2022 rilasciata dal Comune di Fiumicino, nella parte in cui essa è subordinata al divieto di utilizzo degli animali nello spettacolo circense.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.3.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 febbraio 2022.

Il Presidente
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

